



## **DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA RITA**

(aggiornato al 30 marzo 2026 )

***ASTRI Fondo Pensione  
Viale Parioli, 10  
00197 Roma***

***[astrifondopensione@pec.it](mailto:astrifondopensione@pec.it)  
[info@astrifondopensione.com](mailto:info@astrifondopensione.com)***

## **Premessa**

La rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.), introdotta dai commi 168 e 169 della legge di bilancio per il 2018, rappresenta l'unica forma di prestazione pensionistica anticipata di previdenza complementare.

La disciplina della RITA è dettata dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 252/2005 e prevede che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con 20 anni di contributi accumulati presso il regime obbligatorio di appartenenza, anche in regimi diversi (cumulo dei periodi assicurativi) purchè non coincidenti temporalmente, tale prestazione possa essere erogata con un **anticipo di 5 anni rispetto alla maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.**

Inoltre, al comma 4-bis del medesimo art.11, è prevista la possibilità, per il soggetto che risulta inoccupato da più di 24 mesi, di accedere alla medesima prestazione con un **anticipo di 10 anni rispetto al requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.**

## **Presupposti per l'attivazione della RITA**

La RITA è richiedibile nei seguenti casi:

1) anticipo massimo di 5 anni rispetto alla maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia al ricorrere dei seguenti presupposti: - cessazione del rapporto di lavoro

- raggiungimento dell'età anagrafica necessaria per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro 5 anni
- maturazione di almeno 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza
- partecipazione alle forme di previdenza complementare per almeno 5 anni

2) anticipo massimo di 10 anni rispetto alla maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia al ricorrere dei seguenti presupposti: - inoccupazione superiore a 24 mesi (successiva alla cessazione del rapporto di lavoro)

- raggiungimento dell'età anagrafica necessaria per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro 10 anni
- partecipazione alle forme di previdenza complementare per almeno 5 anni

## **NB in questa seconda ipotesi non rileva il requisito dei 20 anni di contribuzione obbligatoria**

L'età anagrafica per la pensione di vecchiaia da tener presente è quella vigente al momento della richiesta in conformità alle disposizioni di legge e relativa normativa attuativa.

È possibile chiedere la RITA anche se si è titolari di pensione anticipata o di anzianità nel regime obbligatorio di appartenenza.

## **Modalità di presentazione della richiesta**

Per richiedere la RITA è necessario accedere all'Area Riservata iscritti, oppure sul sito [www.astrifondopensione.it](http://www.astrifondopensione.it) Moduli -> Prestazioni -> Modulo per RITA compilando la specifica modulistica ed inviarla al fondo attraverso raccomandata RR o via pec in entrambi i casi va allegata la documentazione attestante i requisiti di accesso a tale prestazione.

## **Modalità di gestione della RITA**

La rendita integrativa temporanea anticipata consiste nell'erogazione frazionata del montante accumulato richiesto e può riguardare la totalità della posizione accumulata o una sua parte. In caso di richiesta parziale della RITA sulla porzione residua operano le norme ordinarie (contribuzione volontaria, riscatti, anticipazioni e prestazioni).

La RITA viene erogata dal momento dell'accettazione della richiesta da parte del Fondo Pensione fino alla maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Il montante destinato alla RITA viene investito nel comparto più prudente (Garantito), salvo diversa scelta dell'iscritto e disinvestito di volta in volta in corrispondenza dell'erogazione della singola quota. Durante l'erogazione della RITA, l'iscritto può, comunque, cambiare il comparto di investimento del residuo montante secondo le modalità stabilite dal Fondo.

L'importo erogabile a titolo di RITA è pari al controvalore del numero di quote disinvestite e liquidate in corrispondenza della periodicità prestabilita.

La periodicità dell'erogazione è stabilita con cadenza trimestrale.

Non è possibile erogare la RITA in un'unica soluzione essendo necessaria la frazionabilità anche minima in rate, pertanto, la richiesta deve essere presentata al fondo entro un periodo congruo a consentire l'erogazione almeno in due rate.

Le rate da erogare vengono ricalcolate di volta in volta e tengono quindi conto dell'incremento o della diminuzione del valore del montante residuo impegnato a titolo di RITA.

## **Costi**

Il costo previsto è di € 10 una tantum in fase di avvio della prestazione così come indicato nella Nota Informativa - Scheda "I Costi" della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" .

## **Compatibilità tra erogazione della RITA e ripresa del lavoro**

Fermi i requisiti della cessazione del lavoro o dell'inoccupazione superiore a 24 mesi da accertarsi al momento della richiesta, l'eventuale ripresa dell'attività lavorativa da parte dell'aderente non è incompatibile con l'erogazione della RITA.

## **Contribuzione durante l'erogazione della RITA**

Non è preclusa la possibilità di effettuare versamenti contributivi durante l'erogazione della RITA: in caso di RITA richiesta sul totale del montante, i versamenti aggiuntivi creano un montante a sé stante, mentre in caso di RITA parziale andranno ad alimentare la porzione di montante non dedicata alla RITA.

## **Recesso e trasferimento**

L'iscritto può esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito [www.astrifondopensione.it](http://www.astrifondopensione.it) Moduli -> Prestazioni -> Revoca richiesta RITA ed inoltrandolo al Fondo attraverso raccomandata RR o via pec al modulo deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

## **Premorienza e intangibilità**

In caso di decesso dell'iscritto le rate di RITA non ancora percepite dall'iscritto seguono la disciplina del riscatto per premorienza di cui all'art. 14, comma 3, D.Lgs. 252/2005

In tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità operano i limiti previsti per la prestazione di previdenza complementare di cui all'art.11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

## **Regime Fiscale**

La parte imponibile della RITA è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%). La RITA è l'unica forma di prestazione che non segue il criterio del pro-rata temporis trovando applicazione la tassazione agevolata appena descritta anche per il montante maturato ante 1 gennaio 2007.

L'aderente ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di RITA è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi